



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENAZZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIOVANNI BATTISTA BARILLA'

Seduta del 05/05/2020

FATTO

Il Cliente ha stipulato con l'Intermediario un contratto di finanziamento con cessione del quinto, stipulato il 04/06/2012, estinto anticipatamente nel mese di agosto 2017;

In base a quanto statuito dalla sentenza pubblicata in data 11 settembre 2019 dalla Corte di Giustizia Europea, il consumatore in caso di estinzione anticipata ha diritto ad "una riduzione del costo totale del credito» comprensivo, quindi, di commissioni *recurring e up-front*.

In data 19/11/2019 il Cliente ha presentato reclamo.

Chiede il rimborso di € 1.808,82 oltre interessi legali e spese di lite che quantifica in € 320,00.

L'Intermediario nelle controdeduzioni afferma:

- che ha corrisposto al Cliente l'importo ulteriore di € 169,17 per le spese di istruttoria (D), calcolato, in base al criterio *pro rata temporis*;
- l'inapplicabilità della Direttiva 2008/48/CE per come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza dell'11 settembre 2019 (C-383/198), deducendo che della Direttiva il nostro Legislatore ha dato attuazione tramite l'art. 125 *sexies*, la cui applicazione è avvenuta in base ai criteri emanati dalla Banca d'Italia. Deduce inoltre che: i) diverso è il tenore letterale dell'art. 16 della Direttiva da quello dell'art. 125 *sexies*, laddove la prima si riferisca ai soli costi dovuti per la vita residua del



contratto e non all'introduzione di un criterio di rimborso omnicomprensivo di tutti i costi; ii) il nostro sistema ha discriminato tra costi *up front* e costi *recurring*.; iii) la sentenza della Corte di Giustizia non dispiega effetti *erga omnes* e il giudice italiano non è vincolato dal disposto della Corte di Giustizia (cita a proprio sostegno Tribunale di Napoli n. 10489, pubblicata il 22 novembre 2019).

- che in data 04/06/2012 il Cliente ha estinto il finanziamento alla scadenza della rata 62 sulle 120 previste;
- in sede di conteggio estintivo ha già provveduto a restituire i costi *recurring* in base al calcolo *pro rata temporis*;
- che nella documentazione contrattuale vengono enucleate tutte le spese applicate al finanziamento, debitamente suddivise tra costi fissi (*up-front*) e costi a maturazione nel tempo (*recurring*). Inoltre, le singole voci di costo sono altresì dettagliatamente esplicitate nell'apposita sezione "*Informazioni Aggiuntive Note Esplicative Costi Connessi*";
- che con riferimento al premio assicurativo, il costo della suddetta polizza non è stato sostenuto dalla ricorrente e quindi nulla è più dovuto;
- In ordine al riconoscimento del compenso richiesto a titolo di spese legali, in base ai principi enunciati dalle decisioni dei collegi ABF, niente è dovuto.

L'Intermediario chiede, in via preliminare, di escludere l'efficacia diretta orizzontale dell'art. 16, par. 1, della Direttiva Europea 2008/48/CE, anche nell'interpretazione che ne ha dato la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11 settembre 2019, e applicare il disposto di cui all'art. 125-sexies del TUB. In via principale, chiede di respingere il ricorso in quanto infondato. In via subordinata, chiede di respingere la domanda con riferimento ai costi o commissioni *up-front*, che la società ha versato a terzi per servizi già erogati e fruiti in fase di erogazione del finanziamento e non più nella disponibilità della società.

DIRITTO

Entrambe le parti allegano un conteggio estintivo che riporta 62 rate scadute su 120 complessive.

Nella Decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente articolato principio di diritto, che il presente Collegio fa proprio:

- ✓ *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"*
- ✓ *"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".*



Circa il criterio di restituzione applicabile ai **costi up front**, si argomenta per tale fattispecie che:

“non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l’effetto imposto dalla rilettura dell’art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.

Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”.

Applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *upfront* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 25.799,30	Tasso di interesse annuale	2,99%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	249,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	48,33%
Data di inizio del prestito	01/07/2012	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	24,76%

rate pagate	62	rate residue	58	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
A - Commissioni Intermediario				2.070,69	Upfront	24,76%	512,80		512,80
B - Commissioni Int. credito				836,64	Upfront	24,76%	207,19		207,19
D - Spese istruttoria				350,00	Recurring	48,33%	169,17	169,17	0,00
F - Commissioni Int. per gestione pratica				421,30	Recurring	48,33%	203,63		203,63
G - Commissioni Int. credito per gestione pratica				1.021,90	Recurring	48,33%	493,92	698,32	-204,40
H - Commissioni Int. Gestione rischio creditizio				836,64	Recurring	48,33%	404,38	404,26	0,12
				5.537,17				TOTALE:	719,34

L'importo come sopra calcolato non coincide con la somma originariamente richiesta dal Cliente, per avere quest'ultimo applicato il criterio *pro rata temporis* all'intero ammontare delle commissioni richieste e per aver duplicato i costi di una delle voci richieste (si tratta della voce *Commissioni Intermediario per gestione interna rischio creditizio*).

La richiesta di rimborso delle spese legali è respinta, considerata la natura seriale del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 719,34, oltre interessi dal reclamo al saldo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

FLAVIO LAPERTOSA